


Decreto di protezione di Torrazza - Paü



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. 5447 del 28 ottobre 2009
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal 9 novembre al 9 dicembre 2009
(art. 15 LCN)

Indice generale

I Rapporto esplicativo

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

- Limite dell'area protetta
- Piano delle zone di protezione
- Piano dei rilievi

IV Allegati

- Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale
- Scheda dell'inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1	INTRODUZIONE	2
2	CONTESTO GIURIDICO ATTUALE.....	2
3	CONTENUTI NATURALISTICI.....	2
3.1	Descrizione generale	2
3.2	Sistema idrico	3
3.3	Tipologie ambientali dell'area	3
3.4	Contenuti floristici particolari.....	3
3.5	Contenuti faunistici particolari.....	5
3.5.1	Anfibi.....	5
3.5.2	Odonati.....	5
3.6	Funzioni ecologiche del sito.....	6
3.7	Corridoi migratori	6
4	STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE.....	6
4.1	Descrizione generale	6
4.2	Problemi attuali e potenziali.....	6
4.2.1	Intensificazione dell'attività agricola	6
4.2.2	Neofite e essenze arboree	6
4.2.3	Torrente della valle di Bassano	6
5	OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE.....	7
5.1	Obiettivi generali	7
5.2	Obiettivi specifici	7
6	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	8
6.1	Le zone di protezione	8
6.2	Elenco mappali interessati.....	8
6.3	Misure e interventi	8
6.3.1	Misure e interventi effettuati	8
6.4	Gestione corrente	10
6.4.1	Gestione ambienti palustri.....	10
6.4.2	Gestione siepi.....	10
6.4.3	Gestione rovetto	10
6.4.4	Gestione ambienti pionieri.....	10
6.4.5	Gestione sponde torrente valle del Bassano	10
7	COMPETENZE E SORVEGLIANZA	11
8	BIBLIOGRAFIA.....	12

1 Introduzione

Il presente decreto di protezione, elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, è lo strumento di attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione degli anfibi d'importanza nazionale.

Il decreto si prefigge di conservare e valorizzare a lungo termine le peculiarità biologiche dell'area denominata Torrazza - Paü attraverso la definizione di adeguate regole di comportamento, nonché di incrementarne la diversità biologica attraverso l'adozione di interventi consoni alla sua vocazione.

Il Dipartimento del territorio è responsabile della sua attuazione. All'Ufficio della natura e del paesaggio ne compete il coordinamento.

2 Contesto giuridico attuale

L'area Torrazza - Paü è inserita nell'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale (oggetto n. TI 378): Sono infatti censite 7 delle 13 specie presenti nel Cantone Ticino; la Rana verde minore (*Rana esculenta*), la Rana dei fossi (*Rana lessonae*), la Rana agile (*Rana dalmatina*), la Rana di Lataste (*Rana latastei*), la Raganella (*Hyla intermedia*), il Rospo comune (*Bufo bufo*) e il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*).

Il biotopo è situato interamente sul territorio giurisdizionale del comune di Novazzano. L'area è inserita nel Piano Regolatore comunale (2007) in parte come zona agricola e in parte (mappale 2328) in zona artigianale-industriale, con vincolo di Zona di protezione della natura (ZPN2).

3 Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

La zona Torrazza - Paü (coordinate 720.810/77.730, altezza media 250 m s.l.m.), si situa in un'area depressa, della piana alluvionale di Chiasso, che raccoglie le acque provenienti dalla collina di Torraccia (situata sul territorio del Comune di Novazzano). È possibile dividere il biotopo in tre settori:

- Il primo, caratterizzato da un terreno di tipo rudere all'interno del quale sono stati realizzati degli stagni artificiali (MADDALENA e MORETTI Sagl, 2000), nell'intento di conservare la piccola popolazione di rospo smeraldino. Oltre agli stagni artificiali sono presenti due stagni naturali di notevole interesse naturalistico.
- Il secondo, separato dal primo settore da una stradina pedonale a fondo cieco, è interamente occupato da una palude in leggera pendenza, con una vegetazione riconducibile all'alleanza del *Calthion-Filipendulion* (UFAFP, 1990). A valle della palude nel 2005, nell'ambito di interventi di valorizzazione commissionati dall'Ufficio della natura e del paesaggio (Studio di consulenza ambientale Oikos 2000), sono stati creati due ulteriori stagni. A monte è presente un prato adibito a pascolo estensivo.
- Il terzo, rappresentato da un breve tratto del torrente della Torrazza, è caratterizzato sulla sponda destra da pseudocanneto, intercalato a macchie di vegetazione del *Calthion-Filipendulion* (UFAFP, 1990); sulla sponda sinistra da vegetazione rudere. Questo settore è separato dagli altri dalla strada d'accesso alle industrie.

La vicinanza della zona Torrazza - Paü alla zona umida di Pra Coltello rende ancora più importante l'intervento di protezione, in quanto i due oggetti fanno parte di uno stesso comprensorio originale, ora frammentato e in parte compromesso dai vari stabilimenti industriali che sorgono nella zona. Risultano perciò fondamentali le interconnessioni e i corridoi migratori tra i due biotopi, in modo che siano consentiti i contatti tra le popolazioni di anfibi e gli spostamenti della fauna in generale.

3.2 Sistema idrico

Gli stagni naturali, come pure il prato umido, sono alimentati da una falda acquifera pensile che permea la collina; questa, affiorando nella conca dove forma puntualmente piccoli rigagnoli, mantiene relativamente costante l'umidità del suolo. Il livello dell'acqua subisce comunque delle periodiche fluttuazioni; periodi più umidi si alternano a periodi più secchi che possono durare anche per mesi a dipendenza delle condizioni meteorologiche.

3.3 Tipologie ambientali dell'area

Le principali tipologie sono descritte in dettaglio nel *Piano dei rilievi*.

La palude è caratterizzata da vegetazione igrofila in cui dominano specie caratteristiche del *Calthion-Filipendulion* (UFAFP, 1990). Tra la palude e il pascolo è presente una fascia di larghezza variabile (1-3 m) caratterizzata da rovetto, luppolo e qualche arbusto. A monte l'area è fortemente influenzata dalle attività umane, infatti il versante della collina è fondamentalmente occupato da vigneti estensivi ed intensivi. Gli elementi d'interesse naturalistico si riducono alle poche siepi e al bosco lungo la valle che scende dal Bassano.

Il settore degli stagni artificiali è caratterizzato prevalentemente da vegetazione ruderale (*Solidago* ssp.) e da essenze arboree (salici bianchi e pioppi ibridi).




Figura 1 - Il settore degli stagni artificiali caratterizzato prevalentemente da vegetazione ruderale e neofite invasive (*Solidago* ssp.).

Attorno agli stagni naturali, limitatamente ad una fascia di un paio di metri, è invece presente una tipica vegetazione igrofila composta da canne, giunchi e carici; la transizione verso la zona ruderale è piuttosto netta. Ad est di questo settore si trova la zona industriale.

Il breve tratto del torrente che scende dal valletto del Bassano, che costeggia la strada artigianale, è colonizzato in sponda sinistra da vegetazione ruderale e in sponda destra da pseudocanneto intercalato a macchie di *Calthion-Filipendulion*.

3.4 Contenuti floristici particolari

L'oggetto di Torrazza - Paü non è importante solo come sito di riproduzione di anfibi, ma ospita anche diverse specie vegetali rare e/o minacciate (cfr. Tabella 1). La palude è dominata da *Scirpus sylvaticus*, *Epilobium hirsutum*, *Filipendula ulmaria* e alcune specie del genere *Carex*; con una

copertura meno abbondante è pure presente *Equisetum telmateia*, *Juncus inflexus*, *Lycopus europaeus* e *Polygonum mite*; sporadicamente anche *Iris pseudacorus*.

Le componenti botaniche di maggior pregio sono presenti negli stagni naturali; meritano di essere menzionate le piccole popolazioni di *Schoenoplectus mucronatus*, *Alisma plantago-aquatica*, *Cyperus fuscus* e *Eleocharis ovata*. Va inoltre rilevata la presenza di altre specie palustri come *Lythrum salicaria*, *Typha latifolia*, *Mentha aquatica*, *Lysimachia vulgaris*.



Figura 2 - *Schoenoplectus mucronatus*.

Specie	LR "Sud delle Alpi" (Ticino)
<i>Scirpus sylvaticus</i>	NT
<i>Epilobium hirsutum</i>	LC
<i>Filipendula ulmaria</i>	LC
<i>Equisetum telmateja</i>	LC
<i>Lycopus europaeus</i>	LC
<i>Juncus inflexus</i>	LC
<i>Polygonum mite</i>	LC
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	EN
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	LC
<i>Cyperus fuscus</i>	VU
<i>Eleocharis ovata</i>	RE
<i>Lythrum salicaria</i>	LC
<i>Typha latifolia</i>	LC
<i>Mentha aquatica</i>	LC
<i>Lysimachia vulgaris</i>	LC
<i>Iris pseudacorus</i>	LC

LR (SA) = Lista rossa delle felci e delle piante a fiori minacciate della Svizzera, Versante Sud delle Alpi (UF AFP, 2002); RE = estinto in svizzera, EN = fortemente minacciato, LC = non minacciato, NT = potenzialmente minacciato, VU: vulnerabile.

Tabella 1 - Alcune delle specie rilevate nell'oggetto di Torrazza - Paü.

3.5 Contenuti faunistici particolari

3.5.1 Anfibi

La zona di Torrazza - Paü è stata inserita nell'Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi per la presenza delle specie indicate nella Tabella 2. Tutte sono inserite nella Lista Rossa e 4 sono considerate specie prioritarie regionali¹.

Specie	Osservazioni	LR	SPR
Raganella (<i>Hyla intermedia</i>)	popolazione grande	EN	SPR
Rospo smeraldino (<i>Bufo viridis</i>)	popolazione piccola	RE	SPR
Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>)	popolazione piccola	VU	
Rana agile (<i>Rana dalmatina</i>)	popolazione grande	EN	SPR
Rana dei fossi (<i>Rana lessonae</i>)	popolazione piccola	NT	
Rana verde minore (<i>Rana esculenta</i>)	popolazione media	NT	
Rana di Lataste (<i>Rana latastei</i>)	popolazione piccola	VU	SPR

Tabella 2 - Lista delle specie di anfibi presenti a Torrazza - Paü.

LR = Lista rossa degli animali minacciati della Svizzera (UFAFP, 2005); RE = specie estinta, EN = specie minacciata, VU = specie vulnerabile, NT = specie potenzialmente minacciata. SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN, 2003).

3.5.2 Odonati

Nel corso delle osservazioni avvenute tra il 1997 e il 2001 sono state rilevate diverse specie di libellule (cfr. Tabella 3). Si tratta di una stazione particolarmente importante per l'odonatofauna sia per l'elevata ricchezza specifica, sia per la presenza di specie rare (LR 2002² e SPR¹). Alcune di queste *Ceriagrion tenellum* e *Pyrrhosoma nymphula* sono considerate prioritarie per la protezione anche a livello regionale.

Specie	LR 2002	SPR
<i>Aeshna cyanea</i>	LC	
<i>Aeshna mixta</i>	LC	
<i>Anax imperator</i>	LC	
<i>Anax parthenope</i>	LC	
<i>Ceriagrion tenellum</i>	EN	SPR
<i>Coenagrion puella</i>	LC	
<i>Crocothemis erythraea</i>	LC	
<i>Ischnura elegans</i>	LC	
<i>Ischnura pumilio</i>	LC	
<i>Chalcolestes viridis</i>	LC	
<i>Libellula depressa</i>	LC	
<i>Orthetrum coerulescens</i>	NT	
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	LC	SPR
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	NE	
<i>Sympetrum sanguineum</i>	LC	
<i>Sympetrum striolatum</i>	LC	

LR = Lista Rossa delle libellule minacciate in Svizzera UFAFP; 2002), EN = minacciato, LC = non minacciato, NT = potenzialmente minacciato, NE = libellule migratrici o che si riproducono ancora irregolarmente in Svizzera (non valutato); SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria (UPN & MCSN, 1999).

Tabella 3 - Lista delle specie di libellule presenti a Torrazza - Paü.

¹ SPR (specie prioritaria regionale) = specie la cui protezione in Ticino deve essere considerata prioritaria

² LR 2002 = Lista Rossa delle libellule minacciate in Svizzera

3.6 Funzioni ecologiche del sito

Oltre ad essere un sito per la riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, l'area Torrazza - Paü risulta essere rilevante per la sopravvivenza di specie animali e vegetali igrofile rare o minacciate di estinzione.

3.7 Corridoi migratori

L'oggetto Torrazza - Paü tende purtroppo a rimanere isolato. L'unico corridoio migratorio è rappresentato dal torrente della valletta del Bassano, raggiungibile senza ostacoli solo dalla palude poiché a livello degli stagni artificiali, a questo corridoio si interpone la strada d'accesso alle industrie.

Attraverso questo torrente la fauna anfibia può raggiungere i quartieri estivi e di svernamento a monte del biotopo. A valle il torrente si immette, dopo circa 200 metri, nel fiume Roncaglia, altro importante corridoio attraverso il quale la fauna può raggiungere facilmente la valle della Motta e l'oggetto di Pra Coltello, anch'esso inventariato quale sito d'importanza nazionale per la riproduzione di anfibi. Da qui lo spostamento verso i quartieri estivi e di svernamento è facilitato dal diretto contatto con gli ampi boschi di Ronago superiore (Italia) e Bassanello.

4 Stato di conservazione attuale

4.1 Descrizione generale

L'oggetto è sottoposto ad una forte pressione antropica. Esso risulta infatti circondato da importanti barriere ecologiche: sul lato nord dalla strada Cantonale Novazzano-Chiasso; ad est e sud dalla zona industriale; solo a ovest si trova a contatto con l'unico corridoio ecologico.

Lo stato di conservazione dell'area era già discreto prima che venissero attuati gli interventi di valorizzazione (autunno-inverno 2004-2005), i quali hanno notevolmente migliorato la situazione. Per mantenere le caratteristiche naturali di zona palustre sarà comunque necessaria una gestione regolare.

4.2 Problemi attuali e potenziali

4.2.1 Intensificazione dell'attività agricola

Un'utilizzazione agricola troppo intensiva delle aree circostanti alla palude, in particolare a monte, potrebbe portare a dilavamenti di nutrienti o di sostanze nocive nella zona nucleo.

4.2.2 Neofite e essenze arboree

Attorno agli stagni artificiali, nell'area con vegetazione prevalentemente ruderale, sono presenti in abbondanza specie neofite invasive e una forte ricrescita di essenze arboree (salici bianchi e pioppi ibridi). Questo fenomeno se non controllato con un'adeguata gestione porterà alla perdita di specie pregiate e ad un eccessivo rimboschimento.

4.2.3 Torrente della valle di Bassano

La gestione troppo intensiva della sponda sinistra, ha determinato la colonizzazione di quest'area da parte di specie ruderali. Sulla sponda destra, meno gestita, è ben rappresentata la vegetazione palustre.



Figura 3 - Gestione troppo intensiva della sponda sinistra del torrente.

5 Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'obiettivo generale della protezione della zona Torrazza - Paü è quello di assicurare l'integrità e la funzionalità del sito di riproduzione degli anfibi e degli ambienti circostanti.

5.2 Obiettivi specifici

In particolare il Decreto di protezione si prefigge di:

- garantire la riproduzione regolare di tutti gli anfibi presenti negli stagni e nei suoi dintorni;
- mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie animali e vegetali legate al biotopo;
- garantire la migrazione degli anfibi tra la zona umida e i boschi circostanti;
- promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze;
- conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area, cercando di incentivare la diversità biologica e la complessità degli elementi naturali;
- informare il pubblico sul grande valore naturalistico di questi ambienti.
- salvaguardare il regime idrico del comparto.

6 Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

L'azzonamento atto a garantire la protezione del sito è indicato nel *Piano delle zone di protezione*. L'area protetta è suddivisa in due differenti zone.

Zona nucleo (ZP1)

La zona nucleo (0.82 ha) comprende il prato umido, due tratti del torrente del Bassano con le rispettive sponde e tutta la superficie caratterizzata da un substrato a differenti granulometrie e vegetazione ruderale, dove sono presenti gli stagni naturali e artificiali (mappale 2328). Questo insieme di ambienti forma un complesso funzionale unico che consente a molte specie lo svolgimento delle funzioni vitali quali la riproduzione, l'alimentazione, il riposo e lo spostamento nei quartieri di svernamento.

In base al PR di Novazzano il mappale 2328 è attribuito a Zona artigianale. L'inserimento di questo mappale nella zona nucleo è possibile grazie ad un particolare accordo avvenuto nel 2002 tra l'Ente ospedaliero cantonale, ex proprietario dei fondi 2328 e 2015, e l'Ufficio della natura e del paesaggio. È stato infatti possibile, d'intesa con il Comune di Novazzano, concentrare sul mappale 2328 la quota di area verde necessaria in zona artigianale in applicazione dell'art 52.2.c (ex art. 50.2) delle Norme di applicazione del Piano regolatore (NAPR) relativo alla zona artigianale che prevede il mantenimento di una superficie a verde pari al 15% della superficie del fondo.

Zona cuscinetto (ZP2)

La zona cuscinetto (0.73 ha) comprende il sentiero pedonale e l'area agricola caratterizzata da pascolo ad ovest della zona nucleo. La funzione è impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura che potrebbero avere un influsso negativo sull'equilibrio biologico della zona nucleo.

6.2 Elenco mappali interessati

Zona nucleo: 2013, 2067, 2171, 2328

Zona cuscinetto: 2013, 2123

6.3 Misure e interventi

A partire dall'inverno 2004 sono stati effettuati degli interventi di valorizzazione e sono state prese tutta una serie di misure che hanno permesso di ripristinare e valorizzare l'area e mitigare i conflitti presenti. Una breve esposizione di tali interventi è presentata al § 6.3.1; per una descrizione esaustiva si rimanda al documento specifico³.

6.3.1 Misure e interventi effettuati

Creazione di due pozze

Nel settore della palude, prossimo al torrente del Bassano, nella parte a ovest del sentiero di accesso, sono stati scavati due nuovi stagni.

Piantumazione siepi

Al fine di impedire il posteggio a ridosso della ZP1 dei mezzi pesanti diretti alle industrie adiacenti e parallelamente di migliorare il collegamento al corridoio ecologico rappresentato dal torrente del Bassano, è stata messa a dimora una siepe di arbusti lungo il lato sud del biotopo e lungo il sentiero che lo attraversa.

³ Ufficio protezione della natura (2005): Rapporto finale per gli interventi di valorizzazione del sito di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale a Torrazza (oggetto n. 378). Operatore: Oikos 2000.

Neofite ed essenze arboree, ripristino ambienti pionieri

Attorno agli stagni artificiali presenti a est della strada di accesso, la vegetazione era prevalentemente di tipo ruderale, con abbondante presenza di specie neofite invasive e forte ricrescita di essenze arboree (salici bianchi e pioppi ibridi). Al fine di invertire questo trend e ricreare degli ambienti aperti, soleggiati, ben drenati e poveri di vegetazione adatti alla popolazione di rospo smeraldino, l'area è stata dapprima decespugliata e successivamente è stato eseguito uno scavo superficiale e una redistribuzione irregolare del materiale inerte di differente granulometria.

Creazione di un biotopo per rettili

Tramite la posa di massi di varie dimensioni, grossi ceppi di legno, fini strati di ghiaia e di terra e ramaglie, è stato creato un sito per i rettili, che potrà essere utilizzato da queste specie durante i periodi di attività e di ibernazione.

Rimozione della strada asfaltata, creazione di un sentiero pedonale e posa di passoni

L'oggetto non era molto frequentato prima degli interventi, ma la strada che divide i due settori veniva spesso utilizzata da ciclisti e motociclisti come scorciatoia per la strada cantonale e, date le dimensioni ridotte del sito, questo tipo di pressione si ripercuoteva negativamente sulla fauna degli stagni. Al fine di ridurre l'impatto, l'asfalto della strada è stato rimosso e la strada è stata trasformata in un sentierone. Sono inoltre state addolcite le pendenze tra i due settori dell'oggetto, in particolare nella parte sud.

Per limitare l'entrata al biotopo ai soli visitatori pedonali, sono stati posati dei passoni ai due accessi del sentiero. L'accesso veicolare è concesso unicamente per il servizio di manutenzione del biotopo e della condotta dell'acqua potabile.

Posa di cartelli di segnalazione dell'area protetta

Al fine di informare e sensibilizzare il pubblico sui contenuti naturalistici e sulle funzioni di tale area, la riserva naturale è stata segnalata con due cartelli specifici e un pannello informativo.



Figura 4 - Cartello informativo.

Posa recinti per impedire il pascolo di bovini

Non essendo presente un recinto tra la palude e il pascolo, i bovini, durante la primavera e l'estate 2003 hanno attraversato la zona più pregiata dal punto di vista naturalistico e non è da escludere che la stessa sia stata pascolata anche negli anni precedenti il 2003. Il rischio era che l'aumento di nutrienti nella zona umida, associato al calpestio della vegetazione igrofila, portasse ad un degrado qualitativo di questo settore.

In accordo con il proprietario e il gestore è stata quindi posata una recinzione in pali di castagno (con filo di ferro a doppio passaggio) attorno alla zona più pregiata (ZP1). Al fine di facilitare la gestione della superficie palustre è stata posata una staccionata mobile.

Parallelamente è stata eliminata e sostituita, con la piantagione della siepe, la rete a maglie larghe (in parte in filo spinato) che separava la strada a fondo cieco dalla zona palustre.

Utilizzazione agricola conforme agli obiettivi di protezione della riserva naturale.

Di recente è stato stipulato un accordo di gestione agricola con il gestore delle superfici agricole interessate dal decreto, che ha permesso di conformare l'utilizzazione dei fondi agli obiettivi di protezione della riserva naturale.

6.4 Gestione corrente

6.4.1 Gestione ambienti palustri

La gestione a strame mira a conservare a lungo termine la superficie palustre limitando l'interramento e l'arricchimento in sostanze nutritive. Il materiale di sfalcio va depositato nella piazza di compostaggio comunale.

Lo sfalcio dovrà avvenire su tutta la superficie con decespugliatore o falciatrice. La gestione ricorrente consiste nello sfalcio annuale con parcelle in rotazione biennale. Inoltre, verrà effettuato il taglio selettivo degli arbusti.

6.4.2 Gestione siepi

Al fine di mantenere il carattere arbustivo delle siepi presenti e future, preservandone l'importanza quale rifugio e garantendone una buona offerta di nutrimento per molte specie, andranno effettuati dei tagli selettivi con regolarità quinquennale. Il materiale di sfalcio va depositato nella piazza di compostaggio comunale.

6.4.3 Gestione roveti

Per mantenere un'importante area rifugio per molte specie animali, andranno effettuati dei tagli di contenimento con regolarità triennale, durante la pausa vegetativa. Il materiale di sfalcio va depositato nella piazza di compostaggio comunale.

6.4.4 Gestione ambienti pionieri

Sfalcio annuale con decespugliatore di tutta la superficie (mappale 2328), da effettuarsi durante l'inverno, per limitare il disturbo della fauna. La gestione mira a conservare a lungo termine ambienti pionieri aperti, soleggiati e poveri di vegetazione adatti alla popolazione di rospo smeraldino. Il materiale di sfalcio va depositato nella piazza di compostaggio comunale.

6.4.5 Gestione sponde torrente valle del Bassano

La gestione andrà eseguita, tenendo conto, sia degli aspetti di sicurezza idraulica, sia naturalistici, con un taglio annuale a mosaico della vegetazione da realizzarsi nei periodi di quiescenza (autunno-inverno).

7 Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di gestione proposti sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono partecipare al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati a interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza della zona protetta è svolta dal Comune e dal Cantone che si avvale della collaborazione dei forestali, dei guardiacaccia, dei guardapesca e delle guardie della natura.

Bellinzona, 28 ottobre 2009

8 Bibliografia

- ASPU, 1997 - Gli anfibi della Svizzera. Associazione svizzera per la protezione degli uccelli. Peter König, Zurigo.
- CONSEIL D'EUROPE, 1991 - Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel. Recommandation n. 27 relative à la protection de certains espèces d'anphibiens menacées en Europe.
- COTTI G., FELBER K., FOSSATI A., LUCCHINI G., STEIGER E., ZANON P.L., 1990 - Introduzione al paesaggio naturale del Canton Ticino, vol. 1-3. Locarno, Editore Armando Dadò.
- DELARZE R., GONSETH Y., GALLAND P., 1998 - Guide des milieux naturels de Suisse. Delachaux et Niestlé, Lausanne.
- DUELLI P., 1994 - Lista Rossa degli animali minacciati della Svizzera. UFAFP, Berna.
- LAUBER K., WAGNER G., 2000 - Flora Helvetica. Berna. Editions Paul Haupt.
- MADDALENA e MORETTI Sagl, 2000 – Preventivo di massima per la sistemazione del sito di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale TI 378, Torrazza (Novazzano). Dipartimento del Territorio, Ufficio protezione della natura.
- MADDALENA T., ROESLI M., PATOCCHI N., PIERALLINI R., 1997/99 - inventario odonatologico del Ticino, basi per un programma d'azione cantonale. Dipartimento del Territorio, Museo cantonale di Storia naturale.
- UFAFP, 1990 - Inventario delle paludi d'importanza nazionale. Dipartimento federale dell'interno, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 1994 - Zone cuscinetto: chiave di determinazione. Guida alla determinazione di zone cuscinetto ecologicamente sufficienti per la protezione dei biotopi palustri. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 2002 - Lista Rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. UFAFP, Berna.
- UFAFP, 2002 - Lista Rossa delle libellule minacciate in Svizzera. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. UFAFP, Berna.
- UPN & MCSN, 2003 - Strategia cantonale per lo studio e la protezione di Anfibi e Rettili. Dipartimento del Territorio. Ufficio protezione della natura e Museo cantonale di storia naturale.

II

Norme di attuazione

II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	NORME GENERALI	2
Art. 1	Base legale	2
Art. 2	Competenze	2
Art. 3	Scopo.....	2
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione.....	2
CAPITOLO 2	PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	3
Art. 5	L'area protetta.....	3
Art. 6	La zona nucleo (ZP1)	3
Art. 7	La zona cuscinetto (ZP2)	4
Art. 8	Interventi di gestione corrente.....	4
Art. 9	Contratti di gestione	4
Art. 10	Sorveglianza e monitoraggi	5
Art. 11	Finanziamento e indennizzi	5
CAPITOLO 3	NORME FINALI	5
Art. 12	Autorizzazioni	5
Art. 13	Deroghe	5
Art. 14	Contravvenzioni	5

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione di Torrazza - Paü (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

² L'area protetta di Torrazza - Paü è una Riserva naturale ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del biotopo di Torrazza - Paü (oggetto n. TI378 dell'Inventario federale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza nazionale), per assicurare a lungo termine la sua funzione di luogo di riproduzione degli anfibi.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. garantire la riproduzione regolare di tutte le specie di anfibi presenti all'interno dell'oggetto e nei suoi dintorni;
- b. mantenere e nel limite del possibile aumentare la grandezza delle popolazioni di anfibi presenti;
- c. garantire lo svolgimento del ciclo vitale di tutte le altre specie faunistiche e floristiche legate al biotopo;
- d. garantire la migrazione degli anfibi tra gli stagni e i boschi circostanti;
- e. promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti nelle immediate vicinanze;
- f. conservare il mosaico di ambienti e la ricchezza strutturale dell'area agricola;
- g. informare la popolazione sull'enorme valore del biotopo e della zona circostante;
- h. salvaguardare il regime idrico del comparto.

³ Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza federale sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi d'importanza nazionale del 15 giugno 2001 (OSRA)².

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione;

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Piano dei rilievi;

¹ BU 10/2002

² RS 451.34

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

L'area protetta di Torrazza - Paù è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2);

Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

¹ Include gli specchi d'acqua, i corsi d'acqua, nonché gli ambienti naturali, quali paludi, aree ruderali, siepi e boschetti, che servono, anche solo potenzialmente, alla riproduzione degli anfibi.

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene, in particolare degli anfibi e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione, deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. l'accesso, salvo per motivi di tutela o scientifici;
- b. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, le modifiche della morfologia del terreno e ogni tipo di intervento, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del sito e al mantenimento della sicurezza idraulica del corso d'acqua;
- c. l'alterazione del regime idrico, in particolare i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, la captazione d'acqua, l'immissione di acque di scarico. L'immissione di acque meteoriche nel torrente della Valle del Bassano ai mappali 2171 e 2067 è ammessa;
- d. il pascolo e il passaggio di bestiame;
- e. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)³, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (O-bioc)⁴ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁵;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina;
- i. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici.
- k. l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio.

⁴ L'inserimento del fondo n. 2328 nella zona nucleo ZP1 non muta la destinazione definita dal PR comunale. Le restrizioni definite ai cpv 2 e 3 si applicano all'intera superficie del fondo n. 2328. L'intera superficie del fondo stesso può essere computata nel calcolo degli indici della zona edificabile del PR comunale ed in particolare a favore del fondo n. 2015.

³ RS 814.11

⁴ RS 814.12

⁵ RS 916.161

Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)

¹ Comprende l'area agricola ad ovest della zona nucleo e il sentiero pedonale e serve per impedire l'immissione di nutrienti o di altre sostanze usate in agricoltura suscettibili di minacciare la fauna e la flora del sito di riproduzione.

² Gli elementi e le strutture di interesse naturalistico e paesaggistico di questa zona devono essere conservati.

³ Sono promossi la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, un'agricoltura estensiva così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo naturalistico.

⁴ Nella zona cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:

- a. le costruzioni, le installazioni, ad eccezione di quelle finalizzate alla tutela e alla valorizzazione o necessarie per l'attività agricola;
- b. i cambiamenti d'utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione;
- c. le modifiche della morfologia del terreno, l'aratura del suolo, i depositi e gli scavi, se contrari agli obiettivi di protezione;
- d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)⁶, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (O-bioc)⁷ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁸;
- e. l'alterazione del regime idrico locale nella misura in cui possa portare pregiudizio all'oggetto;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche;
- i. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;

⁵ L'area agricola può essere pascolata (carico massimo 1 UBG per ha) e/o gestita unicamente in maniera estensiva; i materiali organici provenienti dai lavori di sfalcio non devono essere lasciati sul posto.

Art. 8 Interventi di gestione corrente

¹ Gli interventi di gestione corrente sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione corrente possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.

³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 9 Contratti di gestione

L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con i gestori e/o i proprietari.

⁶ RS 814.11

⁷ RS 814.12

⁸ RS 916.161

Art. 10 Sorveglianza e monitoraggi

¹ Il Comune di Novazzano, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.

² L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 11 Finanziamento e indennizzi

¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, dalla gestione e dalla sorveglianza dell'area protetta.

² La partecipazione del Comune di Novazzano o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

³ Gli agricoltori che stipulano un contratto di gestione con l'Ufficio della natura e del paesaggio vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento.

CAPITOLO 3 NORME FINALI**Art. 12 Autorizzazioni**

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2, come pure per poter accedere alla ZP1, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 13 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione e ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.

² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 14 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

III


Rappresentazioni cartografiche

Limite dell'area protetta

Carta nazionale 1:25'000


80'000

75'000



PK25 © 2009 swisstopo (DV 503)

720'000



Piano delle zone di protezione

- Zona nucleo ZP1
- Zona cuscinetto ZP2

Scala: 1:1'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998





Piano dei rilievi

- barriera
- linea elettrica aerea
- recinzione
- abbeveratoio
- albero, alberi
- cartello segnaletico
- cartello informativo
- mucchio di pietre e ramaglie
- acque correnti
- stagno
- canneto
- palude
- prato umido
- arbusteto o siepe
- boschetto
- bosco
- ambiente perturbato o ruderale
- prato o pascolo pingue
- campicoltura
- orti
- roveto
- vigneto intensivo
- vigneto estensivo
- infrastrutture agricole accessorie
- deposito
- strada/sentiero naturale
- strada/sentiero pavimentato
- zona industriale e artigianale

Scala: 1:1'000
(foglio formato A3)

Stato dei dati: 2008

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998



IV

Allegati

Ordinanza
sulla protezione dei siti di riproduzione di anfibi di
importanza nazionale
(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi; OSRA)

del 15 giugno 2001 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

¹ L'Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale (Inventario dei siti di riproduzione degli anfibi) comprende gli oggetti elencati negli allegati 1 e 2.

² L'allegato 1 comprende gli oggetti fissi e l'allegato 2 gli oggetti mobili.

Art. 2 Oggetti fissi

Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d'acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l'attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.

Art. 3 Oggetti mobili

¹ Gli oggetti mobili comprendono zone di estrazione di materie prime, in particolare cave di ghiaia e d'argilla nonché cave di pietra, con specchi d'acqua idonei alla riproduzione, che nel corso del tempo possono essere spostati.

² Qualora lo spostamento degli specchi d'acqua idonei alla riproduzione non fosse più possibile, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) chiede al Consiglio federale se l'oggetto mobile:

- a. debba essere sostituito con un nuovo oggetto mobile equivalente;
- b. debba essere designato come oggetto fisso, o
- c. debba essere escluso dall'Inventario.

³ Nella sua richiesta giusta il capoverso 2, il DATEC tiene conto delle condizioni locali e collabora strettamente con i Cantoni interessati, i quali, dal canto loro, sentono gli interessati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

RU 2001 2273

¹ RS 451

Art. 4 Descrizione degli oggetti

¹ Gli oggetti sono descritti in una pubblicazione speciale. Quale allegato 3, essa è parte integrante della presente ordinanza.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente² (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.³ I Cantoni designano i servizi competenti.

Art. 5 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari.

² Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d'acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso.

³ Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all'accertamento.

Art. 6 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti fissi devono essere conservati intatti e gli oggetti mobili devono essere preservati nella loro funzionalità, quali siti di riproduzione di anfibi riconosciuti per la qualità e idoneità, nonché come capisaldi per la sopravvivenza a lungo termine e per il ripopolamento di specie d'anfibi minacciate.

² Tra gli scopi della protezione figurano in particolare la conservazione e la promozione:

- a. dell'oggetto quale sito per la riproduzione degli anfibi;
- b. delle popolazioni di anfibi che determinano il valore dell'oggetto;
- c. dell'oggetto quale elemento all'interno di un sistema di biotopi.

³ Se la conservazione o la promozione di popolazioni di anfibi di specie diverse si escludono a vicenda, valgono le priorità giusta le indicazioni dell'allegato 3.

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU 2003 249).

Art. 7 Deroghe allo scopo della protezione

¹ Una deroga allo scopo della protezione degli oggetti fissi è ammessa solo per progetti a ubicazione vincolata e utili a un interesse pubblico preponderante, parimenti d'importanza nazionale. Il responsabile è tenuto ad adottare le migliori misure di protezione e di ripristino possibili, o provvedimenti sostitutivi adeguati.

² È inoltre possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti fissi in caso di:

- a. lavori di manutenzione necessari alla protezione dalle piene, in particolare nel perimetro di zone di deposito di ghiaia e di bacini di ritenuta delle piene;
- b. utilizzazione di impianti di piscicoltura esistenti;
- c. misure giusta la legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque;
- d. misure giusta l'ordinanza del 26 agosto 1998⁵ sui siti contaminati;
- e. protezione di superfici per l'avvicendamento delle colture.

³ È possibile derogare allo scopo della protezione degli oggetti mobili se ciò è stabilito negli accordi o in una disposizione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 8 Misure di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari, adottano le misure di protezione e di manutenzione atte al raggiungimento dello scopo della protezione. Nel caso di oggetti mobili, tali misure di protezione e di manutenzione sono oggetto degli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

² I Cantoni provvedono segnatamente affinché i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita ai sensi della legge del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio corrispondano a tale ordinanza.

Art. 9 Scadenza

Le misure di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall'inserimento degli oggetti nell'allegato 1 o 2.

Art. 10 Protezione preventiva

Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s'impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.

⁴ RS 814.20

⁵ RS 814.680

⁶ RS 700

Art. 11 Riparazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all'oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l'articolo 5 capoverso 2.

Art. 12 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione, nonché i suoi istituti e le sue aziende, sono tenuti a conservare intatti gli oggetti fissi e funzionali gli oggetti mobili.

² Essi adottano le misure previste agli articoli 8, 10 e 11, nei settori in cui sono competenti in virtù della legislazione speciale.

Art. 13 Resoconto

Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 2 e l'articolo 8, i Cantoni devono presentare all'Ufficio federale, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 14 Prestazioni della Confederazione

¹ L'Ufficio federale consiglia e sostiene i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 5, 8, 11 e 16 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio.⁸

Art. 15 Raccomandazioni dell'UFAFP

L'UFAFP, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.

Art. 16 Disposizione transitoria

¹ Sino alla decisione su un loro inserimento nell'allegato 1 o 2, la protezione degli oggetti elencati nell'allegato 4 si basa sull'articolo 29 capoverso 1 lettera *a* OPN⁹, nonché sull'articolo 10 della presente ordinanza.

² Tali oggetti sono descritti nella documentazione relativa alla procedura di consultazione del 21 giugno 1994¹⁰. Detta documentazione può essere consultata presso i servizi indicati all'articolo 4 capoverso 2.

⁷ RS 451.1

⁸ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

⁹ RS 451.1

¹⁰ Non pubblicata nella RU.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibis d'impurtanza naziunala

Objekt
Objet
Oggetto
Object

TI 378

Gemeinde(n), Kanton(e)
Commune(s), canton(s)
Commune(i), cantone(i)
Vischnanca(s), chantun(s)
Novazzano

Lokalität
Localité
Località
Localitad
Torrazza - Pra Signora

Koordinaten
Coordonnées
Coordinate
Coordinatas
720'810 / 77'730

Mittlere Höhenlage
Altitude moyenne
Altitudine media
Autezza media
250 m

Fläche Bereich A
Surface secteur A
Estensione settore A
Surfatscha sector A
1.2 ha

Fläche Bereich B
Surface secteur B
Estensione settore B
Surfatscha sector B
0.64 ha

Weitere Bundesinventare
Autres inventaires fédéraux
Altri inventari federali
Auters inventaris federalis

Amphibienbestände / Peuplement en amphibiens / Popolazione di anfibi / Effectivs d'amfibis

<i>Bufo viridis</i>	1	<i>Rana esculenta</i>	1	<i>Rana latastei</i>	1
<i>Hyla intermedia</i>	2	<i>Rana dalmatina</i>	3		

Population / population / popolazione / populaziun : 1 = klein oder nicht bekannt / petite ou non connue / piccola o di dimensione sconosciuta / pitschna u nunconuscenta
2 = mittel / moyenne / media / mesauna 3 = gross / grande / grande / gronda 4 = sehr gross / très grande / molto grande / fitg gronda

Hinweise / Indications / Indicazioni / Indicaziuns

Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale
Inventari federal dals territoris da frega d'amfibus d'impurtanza nazionala

Lokalität
 Localité
 Località
 Localidad


Torrazza - Pra Signora

Objekt
 Objet
 Oggetto
 Object

TI 378

-  Bereich A / secteur A / settore A / sector A
-  Bereich B / secteur B / settore B / sector B

1:10'000



720

721